

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 9 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/59780

Deliberazione n. 9 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/59780 d.lgs 163/06 Articoli 28, 29, 30 - Codici 28.2, 29.1, 30.1

Per le concessioni, nella nozione di "importo totale pagabile" di cui all'art. 29, del D. Lgs. n. 163/2006, è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti, così come nella stessa nozione è ricompreso il corrispettivo pagato dalla stazione appaltante nel caso di appalto, qualora si tratti di una concessione, non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, sarà quest'ultimo a costituire parte integrante dell'"importo totale pagabile" di cui è fatta menzione nella norma sopra citata; il canone a carico del concessionario potrà, altresì, essere computato ove previsto, ma certamente proprio in quanto solo eventuale non può considerarsi - come avvenuto nel caso di specie - l'unica voce indicativa del valore della concessione.

Deliberazione n. 9 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/59780 d.lgs 163/06 Articoli 30, 41, 42 - Codici 30.1, 41.1, 42.1

Ai fini dell'affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici, il requisito relativo al canone percepito nello svolgimento di precedenti analoghi servizi non può ritenersi un indicatore precipuamente attinente alla capacità tecnica e professionale dell'impresa, in quanto piuttosto riconducibile a fattori specifici dei singoli appalti. Tale elemento, invece di rappresentare un requisito soggettivo di selezione dei concorrenti, potrebbe avere una sua autonoma rilevanza quale requisito oggettivo di valutazione dell'offerta. Il canone, infatti, è l'elemento sui cui si incentra nella quasi totalità dei casi la competizione tra i concorrenti in gara e tutt'al più potrebbe essere indicativo di una capacità economica.